



Comune dell'Aquila



**OGGETTO:** Criteri operativi per erogazione contributi associazioni e organismi di diritto privato in genere a seguito del d.l 95/2012

La Corte Conti Lombardia con proprio parere n. 89/2013 si è pronunciata sul combinato disposto dell' Art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 e Art 18 del D.L. n. 83/2012, in materia di erogazione di contributi a organismi di diritto privato e sull'obbligo di pubblicità, delle medesime sovvenzioni sulla rete internet istituzionale dell'Ente.

**Art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012**

*"A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali".*

**Art 18 del D.L. n. 83/2012**

*"1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione,*

*il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".*

A tal riguardo la Corte, nel richiamare precedenti orientamenti si è così espressa:

- In merito alla suddetta norma, si rammenta che il quesito attiene alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi ad enti e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore del Comune). Nell'assetto normativo antecedente al d.l. n. 95/2012, la giurisprudenza contabile ha diffusamente esaminato la tematica della legittimità di contribuzioni in favore delle "pro-loco", e più in generale di associazioni di diritto privato con particolare riferimento al divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 (recentemente, cfr. Sezione controllo Abruzzo, delibera n. 346 del 10 settembre 2012).
- Come messo in luce anche da questa Sezione (parere n. 1075/2010), ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.
- Orbene, giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta;

risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

- In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile - nella presente sede consultiva - in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del d.l. n. 95/2012.
- Ferma l'autonomia di rango costituzionale e la discrezionalità amministrativa del Comune, il Collegio sottolinea la necessità di un rigoroso vaglio delle contribuzioni erogate a soggetti terzi e - più in generale - delle spese di parte corrente, ai fini dell'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio nell'attuale contesto di (nota) scarsità delle risorse disponibili. Siffatto principio, più volte rammentato dalla giurisprudenza contabile, è ulteriormente corroborato dall'art. 3 della legge n. 213/2012 nonché dalla legge costituzionale n. 1/2012 (quest'ultima vigente dal 1.1.2014).
- Infine, per quanto concerne la tipologia di atti rientranti nell'obbligo di pubblicazione ex art. 18 del D.L. n. 83/2012, il Collegio osserva che - in virtù dell'espresso tenore letterale della norma soprarichiamata - vi sono assoggettati: a) **gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi**, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; b) gli atti di attribuzione, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ex art. 12 L. n. 241/1990; c) gli atti di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.

In buona sostanza ad avviso del Collegio, con riferimento all'art. 4 comma 6 del d.l. 95/2012, le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, atteso che quest'ultimo è riferito unicamente "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito,

Per quanto concerne, poi, il d.l. 78/2010, che impone limitazione per spese relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza e divieto per spese di sponsorizzazioni si rinvia al parere **Corte Conti Abruzzo, n. 346 del 10 settembre 2012, laddove, nel** pronunciarsi in merito ai limiti di ammissibilità dell'erogazione di contributi in denaro alle Pro Loco e ad Associazioni culturali/sportive per il sostegno di iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo ha precisato che:

- non si configura sponsorizzazione "(...) il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
- tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;
- l'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- ad esser vietate sarebbero dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio sponsorizzazione di una squadra di calcio) mentre resterebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

- nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (delibera n 1075/2010 Sezione Regionale Lombardia).

Nel rinviare a quanto appena esposto in materia di erogazione di contributi da parte degli Enti pubblici, per completezza, non si sottacciano gli adempimenti correlati, in materia di pubblicità e trasparenza imposti dall'art 18 del D.L. n. 83/2012 che obbliga, ai fini dell'efficacia degli atti assunti, alla pubblicazione nel sito internet dell'ente dei seguenti dati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Quest'ultime disposizioni, nel quadro generale, integrano e completano il percorso amministrativo in materia di erogazione di contributi a cui è necessario conformarsi da parte dei competenti settori dell'Ente.

L'Aquila li 25.03.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo